



Scheda informativa

Obblighi dei gestori di impianti di produzione di energia decentrati allacciati alla rete di distribuzione

27.06.2019

Contesto e scopo della presente scheda informativa

Molti degli impianti di produzione di energia (IPE) installati nella zona di regolazione svizzera e nella rete di interconnessione europea, in particolare gli impianti fotovoltaici (impianti FV), sono configurati in modo tale da scollegarsi immediatamente dalla rete una volta raggiunta una sovrافrequenza pari a 50,2 Hz. Questa situazione non corrisponde allo stato attuale della tecnica e compromette la sicurezza della rete di interconnessione europea.

Nell'Istruzione 1/2018 del 6 marzo 2018¹ la ElCom ha chiesto ai gestori delle reti di distribuzione in Svizzera di provvedere immediatamente, mediante condizioni tecniche di allacciamento adeguate, affinché tutti gli impianti di produzione di energia elettrica (IPE) messi in esercizio per la prima volta rispettino i parametri per la stabilità della frequenza definiti nella documentazione di settore AR/IPE-CH 2014 «Raccomandazione per l'allacciamento alla rete di impianti di produzione di energia» dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere.

Con circolare del 24 maggio 2018², la ElCom ha inoltre chiesto ai gestori delle reti di distribuzione di sottoporre a verifica tutti gli impianti FV con una potenza allacciata ≥ 100 kVA per quanto riguarda il loro comportamento in caso di sovrافrequenza nella rete e, se necessario, di apportare modifiche agli invertitori (il cosiddetto programma di retrofit). Per il momento questo programma non viene esteso agli impianti più piccoli.

La ElCom ha constatato che alcuni dei gestori di IPE interessati da questo programma di retrofit non danno seguito alle richieste del loro gestore della rete di distribuzione o rifiutano di collaborare con quest'ultimo.

¹ Consultabile sul sito <http://www.elcom.admin.ch> → Documentazione → Istruzioni

² Consultabile sul sito <http://www.elcom.admin.ch> → Documentazione → Comunicazioni

La Segreteria tecnica della EICom ha pertanto preparato la presente scheda informativa, che in particolare richiama l'attenzione sugli obblighi dei gestori di IPE decentrati, in caso di esercizio in parallelo alla rete.

Obblighi dei gestori di rete

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), i gestori di rete sono tenuti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. Secondo la lettera d dello stesso articolo e capoverso, i gestori di rete sono inoltre tenuti a elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete, tenendo conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. L'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) precisa che Swissgrid, i gestori delle reti (di distribuzione), i produttori e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. Oltre che delle direttive vincolanti, essi tengono conto di regolamenti, norme e raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute, in particolare della ENTSO-E (lett. a).

È quindi compito dei gestori di rete stabilire i requisiti tecnici minimi per l'esercizio della rete che siano conformi allo stato attuale della tecnica secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Nel contesto dell'attuale programma di retrofit, è fondamentale il documento di attuazione AR/IPE-CH 2014³. I relativi punti 5.4.3.5, 6.4.3.5 e 7.4.3.4 comprendono le direttive di riferimento per il programma di retrofit in relazione alla risposta in frequenza.

Obblighi dei gestori degli impianti di produzione di energia

Attuazione delle condizioni tecniche di allacciamento

L'obbligo sopra descritto, sancito dalla legge, dei gestori di rete di stabilire le condizioni tecniche di allacciamento per l'esercizio della rete, anche per quanto concerne l'esercizio in parallelo alla rete degli IPE decentrati, comporta anche l'obbligo per i gestori di questi ultimi di rispettare tali direttive. Tale obbligo è sancito dall'articolo 5 capoverso 1 OAEI, secondo il quale anche i produttori sono tenuti ad adottare provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete, tenendo conto delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

Tale obbligo si applica anche ai successivi adeguamenti delle condizioni tecniche di allacciamento da parte del gestore di rete, nella misura in cui sono necessari per il funzionamento sicuro della rete. In tali casi, l'interesse pubblico per l'attuazione di condizioni tecniche di allacciamento aggiornate (necessarie per l'esercizio sicuro della rete) è superiore all'interesse economico privato degli utenti allacciati per il proseguimento di un esercizio immutato degli IPE. Per questo motivo, in tali casi, non si può far valere nessun diritto a mantenere lo status quo e i gestori degli IPE devono in linea di principio attuare a proprie spese⁴ le direttive aggiornate.

Raggiungibilità

In linea di principio, i gestori di IPE decentrati devono essere raggiungibili dal gestore di rete entro un termine ragionevole, affinché possano essere avvertiti o sollecitati in caso di necessità. Tale obbligo deriva dal principio generale della buona fede nonché direttamente dai punti 5.5/6.5/6.5/7.5 AR/IPE-CH.

³ Consultabile sul sito <http://www.strom.ch> →Download

⁴ A questo proposito vale un'eccezione nel quadro dell'attuale programma di retrofit: se l'impianto è stato messo in esercizio dopo il 1.1.2015 e se per tale data il gestore della rete di distribuzione non ha stabilito le necessarie direttive, quest'ultimo deve farsi carico dei costi per l'adeguamento degli invertitori (cfr. circolare della EICom del 24 maggio 2018, cap. 3, par. 3).

Conclusione:

I gestori degli impianti di produzione di energia decentrati sono obbligati per legge a:

- attuare le modifiche delle condizioni tecniche di raccordo del loro gestore di rete, nella misura in cui esse sono necessarie per l'esercizio sicuro della rete;
- essere di regola raggiungibili dal loro gestore di rete e collaborare con quest'ultimo nell'attuazione delle direttive tecniche.

Conseguenze della violazione degli obblighi

La responsabilità dell'attuazione delle direttive sancite dalla legge spetta in linea di principio al gestore della rete di distribuzione competente. Nella maggior parte dei casi, la collaborazione tra il gestore di rete e il gestore di un IPE non presenta problemi e non richiede l'intervento delle autorità. Tuttavia se il gestore di un IPE non adempie ai suoi obblighi, anche dopo ripetuti solleciti da parte del gestore della rete di distribuzione, quest'ultimo può adire la EICom.

In un caso del genere, su richiesta del gestore della rete di distribuzione, la Commissione avvia un procedimento formale e obbliga il gestore di un IPE inadempiente, mediante decisione nonché previa consultazione dello stesso e verifica dei requisiti giuridici, a procedere ai necessari adeguamenti. I costi di tale procedimento amministrativo sono a carico della parte soccombente. Inoltre, con la sua decisione, la EICom può prevedere la comminatoria di una pena conformemente all'articolo 29 capoverso 1 lettera g LAEI. In questo caso, la violazione di una decisione passata in giudicato può essere punita con una multa fino a 100'000 franchi.